

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE di MARSALA  
SEZIONE CIVILE

In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Caterina Greco  
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2631 /2014 R.G.

Oggetto: Altre ipotesi vertente

tra

~~GIUSEPPE CANTANO~~ CANTANO , (C.F. ~~XXXXXXXXXX~~) elettivamente  
domiciliato in ~~MARSALA~~ MAZARA DEL VALLO , presso  
lo studio dell'avv. GABRIELE ANNA TIZIANA , da cui è rappresentato e difeso per  
mandato

- ricorrente -

e

MIUR , (C.F. 80027950825 )

- resistente contumace -

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE F FERRARA , (C.F. 80027950825 )  
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal proprio dirigente,

- resistente -

E nei confronti di

~~CATERINA GRECO~~, rappresentata e difesa dall'avv Genny Pisciotta elettivamente  
domiciliata presso il suo studio in Mazara del Vallo via Mario Rapisardi n. 5

- controinteressata -



Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi

#### ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 5.1.2014 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto D'Istruzione Superiore "Francesco Ferrara", in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, premettendo di essere docente a tempo indeterminato presso l'istituto convenuto per l'insegnamento di economia aziendale (classe di concorso A017) ed in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche (classe A019); ha inoltre esposto di aver presentato in data 30.9.2014 domanda di disponibilità per l'assegnazione di tre ore residue, eccedenti l'orario d'obbligo, per la classe di concorso A019 (disciplina economica politica), pubblicate con circolare di istituto del 27.9.2014 e che le stesse erano state tuttavia assegnate alla prof.ssa ~~Cristina Rocca~~; deducendo l'illegittimità di tale provvedimento in quanto incoerente rispetto ai criteri indicati dalla legge e dalla circolare di istituto che disciplina tali assegnazioni, ha chiesto disapplicarsi l'atto impugnato, ordinando al dirigente dell'istituto convenuto di assegnare al ricorrente le tre ore eccedenti l'orario d'obbligo nell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche o, in subordine, condannarsi l'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le retribuzioni non percepite per effetto della mancata assegnazione, dal 6.10.2014 al 31.8.2015, quantificate in € 3.000,00 oltre il danno morale da liquidarsi in via equitativa.

Costitutosi in giudizio l'Istituto d'Istruzione Superiore "F. Ferrara" in persona del Dirigente pro-tempore, ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.

Ordinata l'integrazione del contraddittorio rispetto alla controinteressata ~~Cristina Rocca~~ anch'essa, costituendosi in giudizio, ha parimenti contestato il ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.

Il MIUR è invece rimasto contumace e se ne deve qui dichiarare il difetto di legittimazione passiva, essendo la questione circoscritta all'ambito delle assegnazioni di ore rimesse ai provvedimenti dei singoli dirigenti di istituto.

La causa, istruita unicamente con l'acquisizione dei documenti prodotti, sulle



conclusioni delle parti, che hanno discusso all'odierna udienza, è stata decisa con lettura della presente sentenza.

I fatti sono pacifici tra le parti, e non abbisognano pertanto né di una ricapitolazione (apparendo a ciò sufficiente la sintesi sopra esposta), né di un accertamento processuale, dovendosi circoscrivere il *thema decidendum* unicamente alla corretta applicazione, da parte dell'Istituto resistente, dei criteri normativi che sovrintendono l'assegnazione delle ore rimaste disponibili a seguito dei provvedimenti di utilizzazione o assegnazioni provvisorie.

All'uopo l'art 22 comma 4 della L. n. 448/2001 stabilisce: *“Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”*.

La norma viene richiamata, per l'anno scolastico in esame, dalla nota n. 8481 del 27.8.2014 del MIUR, che in proposito recita: *“Le ore di insegnamento, pari a inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto come da art. 3 CCNI 26.3.2014 non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento. La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28.12.2011 n. 448 attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente, al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo...”*

Ebbene, lamenta il ricorrente che nell'assegnazione delle ore in discorso il dirigente avrebbe tenuto conto unicamente della posizione in graduatoria per la classe di concorso A019, laddove la normativa di riferimento richiede, ai fini in discorso, unicamente il possesso dell'abilitazione nella stessa classe, indipendentemente dall'inserimento nella



medesima graduatoria, dovendo, per l'effetto, il dirigente operare l'incrocio delle graduatorie, tenendo conto di tutti i docenti abilitati nella classe di concorso cui si riferiscono le ore di insegnamento da assegnare.

A tal fine il ricorrente invoca le circolari ministeriali n. 37 del 13.4.2010 e n. 10 del 21.3.2013 le quali stabiliscono che, ai fini della formazione degli organici di diritto, *“gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento, devono essere considerati “atipici”. Pertanto la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica.... In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando le varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 7 del CCNI sulla mobilità....”*

Tale assunto non può essere condiviso.

Nel caso di specie, avendo sia il ricorrente che la ~~Contra~~ (entrambi insegnati a tempo indeterminato titolari di cattedra nel medesimo istituto scolastico) presentato la propria disponibilità all'assegnazione di ore aggiuntive, ed essendo entrambi in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche (insegnamento sussunto nella classe di concorso A019), deve ritenersi che entrambi presentassero indifferentemente i requisiti previsti dalla normativa primaria e regolamentare sopra indicata.

Occorre dunque tener conto di ulteriori criteri la cui individuazione è rimessa alla contrattazione decentrata ed integrativa di istituto.

A tal proposito l'art. 47 del contratto integrativo di istituto del 11.4.2013 stabilisce che *“l'attribuzione delle ore eccedenti terrà conto dei seguenti criteri: completamento orario d'obbligo, scorrimento della graduatoria di istituto, criterio della rotazione che terrà conto delle assegnazioni degli ultimi tre anni”*.

In coerenza con tali previsioni il Dirigente Scolastico dell'istituto convenuto ha emesso, per l'a.s. in questione, la circolare n. 31 del 27.9.2014 evidenziando, quali criteri per l'assegnazione delle ore eccedenti, nell'ordine, la disponibilità dell'insegnante, lo scorrimento della graduatoria di istituto e la rotazione che terrà conto delle assegnazione



degli ultimi tre anni.

Ciò che qui viene contestato che è lo stesso, per graduatoria di istituto abbia inteso riferirsi a quella della classe di concorso specifica per l'insegnamento da assegnare e non già a quella unificata per classi di concorso con insegnamenti atipici e dunque convergenti.

Si ritiene tuttavia che tali disposizioni, di cui alle richiamate circolari n. 37 del 2010 e n. 10 del 2013 non possono trovare applicazione nel caso che ci occupa.

Esse, infatti, sovrintendono ai criteri di formazione dell'organico di diritto, nella cui determinazione si persegue obiettivo di tutelare la *"titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica..."*, esigenze cui il MIUR *"in attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso"* ha voluto ovviare, per anni, mediante l'istituzione dei c.d. insegnamenti "atipici", prevedendo l'unificazione delle graduatorie di istituto mediante l'inserimento dei docenti appartenenti alle vecchie classi di concorso le cui discipline possono confluire in detti insegnamenti atipici.

Il caso qui in esame attiene, invece, alla diversa fase della copertura di spezzoni orario dell'organico di fatto, rimasti disponibili a seguito della formazione delle cattedre e della copertura dei posti in sede di utilizzazione o di assegnazioni provvisorie. In questa fase, prima di procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, i dirigenti devono assegnare le ore eccedenti ai docenti già presenti in istituto, secondo l'ordine indicato nella citata circolare n. 8481 del 27.8.2014 del MIUR; trattasi di ore in aggiunta all'orario di obbligo per cui non si pone l'esigenza di salvaguardare i posti dei titolari già presenti in istituto (che in sede di formazione degli organici di diritto potrebbero risultare perdenti posto, sebbene abilitati in una disciplina appartenente ad altra classe di concorso e che, grazie alla citate circolari, possono invece essere utilizzati in tale diversa classe); tanto ciò è vero che, nell'assegnazione di tali ore aggiuntive, il criterio prioritario è la precedenza a insegnanti *"con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario"*, non già agli insegnanti con contratto a tempo indeterminato e dunque titolari di posto intero.

Ciò posto, se, per un verso, il riferimento al possesso dell'abilitazione nella disciplina da assegnare costituisce un criterio utile all'ottimizzazione delle risorse, tuttavia



ove non si ponga alcun problema in tal senso, esso non appare tale da far recedere altri criteri aggiuntivi ed integrativi che, ad esempio, tengano conto della specifica professionalità nella disciplina.

Premesso dunque che vanno prioritariamente rispettati i criteri fissati dalla legge ed in sede regolamentare dal Ministero, ossia la disponibilità dell'insegnante e il possesso di specifica abilitazione per l'insegnamento di cui trattasi, non si ritiene che, tenendo altresì conto dei criteri integrativi fissati dal contratto di istituto, il dirigente abbia male operato.

Infatti, una volta assolti i criteri predeterminati per legge, era rimesso al dirigente, nel rispetto delle condizioni oggetto di contrattazione integrativa, individuare il destinatario del provvedimento di assegnazione.

Orbene, nel caso in esame, si ripete, entrambi i docenti erano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e si trovavano nel medesimo grado rispetto all'ordine di priorità indicato dal ministero (docenti a tempo indeterminato e con orario pieno nonché in possesso della necessaria abilitazione). A fronte della parità di condizioni richieste inderogabilmente dalla legge, il dirigente ha ritenuto di assegnare le ore in discorso scorrendo la graduatoria (come previsto dal contratto integrativo di istituto) della specifica classe di concorso, ritenendo che, sussistendo in istituto la disponibilità di un docente appartenente a tale classe, non fosse necessario considerare una più ampia platea di possibili destinatari del provvedimento in questione, includendovi anche insegnanti che, seppur inseriti in altra graduatoria, fossero comunque abilitati a tale insegnamento; operazione che, invece, si sarebbe resa necessaria e senz'altro percorribile nel caso di difetto di disponibilità di insegnanti della medesima classe di concorso.

Operando in tal modo, il dirigente, senza violare i criteri previsti dalla legge, mediante l'osservanza di un ulteriore criterio dato dallo scorrimento della graduatoria di istituto nella specifica classe di concorso, ha perseguito il legittimo scopo di valorizzare la specifica professionalità nella disciplina oggetto delle ore aggiuntive, senza alcun dubbio rispecchiata dall'oggettivo inserimento della ~~Cosa~~ nella predetta classe di concorso e dalla maggiore anzianità di servizio nelle discipline in essa sussunte.

Absolutamente non conferente ai fini della presente decisione è, infine, qualsivoglia riferimento ai provvedimenti autorizzativi ex l. n. 104/1992, non avendo il decreto qui



impugnato, né la decisione in sede di reclamo, tenuto in alcun conto tale circostanza.

Il ricorso va dunque rigettato con il favore delle spese per la parte convenuta.

Data l'oggettiva controvertibilità della questione non si ravvisano i presupposti per la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c..

**P.Q.M.**

Uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia del MIUR, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di lite che liquida in favore dell'Istituto d'Istruzione Superiore "F. Ferrara", ex art. 152 bis disp att. c.p.c., in € 1.600,00 ed in favore di ~~Spese di lite~~ in € 2.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, Iva e CPA come per legge.

Marsala, 29.1.2016.

Il Giudice  
Caterina Greco

